

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani  
studio legale

# **Le sorti del processo civile concentrate nella “sola” prima udienza: commento a Cassazione Civile sez. III n. 4767/2016**

*Avv. Riccardo Vitolo*

*Dott. Gianmarco Troia*

Con la sentenza n. 4767/2016, la Corte di Cassazione (Rel. Dott. Tatangelo) ha affrontato la delicata questione circa la natura obbligatoria o discrezionale della concessione dei termini per il deposito delle tre memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c. La pronuncia si pone, infatti, nel solco della *vexata quaestio* circa l'interpretazione dell'inciso "... se richiesto, il giudice concede i termini ..." utilizzato – secondo alcuni infelicitemente – dal Legislatore per il caso in cui in sede di prima udienza di comparizione le parti facciano richiesta di concessione dei termini per le così dette appendici scritte.

La Giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. n. 4497/2011, Rel. Dott. De Stefano; Cass. Civ. n. 7556/2009, Rel. Dott. Spagna Musso; Trib. Reggio Emilia n. 383 del 05/03/2015, Dott. Ramponi) si era già da tempo interrogata se l'intenzione del Legislatore, nell'utilizzare la locuzione "concede", fosse o meno quella di lasciare un margine di manovra al Giudice sul terreno della concessione di tali appendici scritte, quando richieste. Le risposte a questo interrogativo non sono sempre state univoche, pur tuttavia registrandosi una propensione da parte della Magistratura a negare una discrezionalità del Giudicante al riguardo.

La Corte di Cassazione - in contrasto con l'orientamento maggioritario - ha ritenuto, invece, che non sussista in capo al giudice un vero e proprio obbligo di concedere i suddetti termini: "*non può dubitarsi che l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. possa tuttora invitare le parti a precisare le conclusioni e assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero anche laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazioni delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie*".

Per giungere al *dictum*, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, fatto leva sulla lettura, in combinato disposto, dell'art. 187, comma 1, c.p.c. ("*il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti al collegio*") e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. ("*la rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti*") e, in secondo luogo, su quanto previsto dall'art. 189, comma 2, c.p.c. ("*la rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.*"). Di qui il potere discrezionale riconosciuto al Giudice Istruttore di governo e conduzione del processo sin dalla prima udienza di comparizione, a prescindere dalla sollecitazione delle parti in ordine ad una migliore delineazione dei contorni probatori ed assertivi della causa con possibilità di decidere se, o meno, l'approfondimento istruttorio sia in effetti necessario.

Uno degli passaggi più innovativi della pronuncia è la facoltà oggi riconosciuta al Giudice di rimettere immediatamente la causa in decisione non solo in presenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero preliminari di merito (ipotesi già previste dall'art. 187, commi 2 e 3 c.p.c.) ma anche quando l'Istruttore ritenga che **a)** dal contenuto delle difese, **b)** dalla documentazione prodotta e, in generale, **c)** dai contorni della lite nel suo complesso emerga un quadro processuale compiutamente definito e tale da non necessitare di ulteriori "appendici" scritte.

La pronuncia fornisce, dunque, interessanti spunti di riflessione, in particolare sulle conseguenze pratiche che potrebbero ripercuotersi sulle normali cadenze del processo civile, sino ad ora destinate, nella maggioranza dei casi, a ricomprendere lo scambio delle tre memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la fissazione - di prassi - di una successiva udienza per la decisione sull'eventuale ammissione di "mezzi istruttori".

L'udienza di prima comparizione, infatti, di fronte al rischio di sbarramento della fase istruttoria appare riempirsi di contenuto e diventare non più solo un momento di trattazione ma potenzialmente l'unico momento di trattazione della causa. Risulta, quindi, chiaro l'impatto sull'accelerazione del ritmo del processo in ottica deflattiva del nostro congestionato sistema giudiziario.

Resta a questo punto da verificare se il *dictum* della Cassazione verrà a consolidarsi anche nella giurisprudenza di merito, in quanto, se così fosse, si delinerebbero non indifferenti modifiche delle "abitudini" degli operatori del diritto.

In particolare, il pericolo di sbarramento della fase istruttoria potrebbe comportare come conseguenza uno stravolgimento dei canonici criteri di redazione degli atti introduttivi del giudizio: essi dovranno contenere sin dall'inizio un'analitica, completa e quanto più esaustiva elencazione di tutta la produzione documentale da versarsi in causa nonché di tutte le prove costituende.

I difensori, inoltre, già in prima udienza di comparizione e, quindi, "a verbale" dovranno essere in grado di definire il *thema decidendum atque probandum*, ossia replicare alle eventuali precisazioni e modificazioni delle domande, proporre le eventuali eccezioni e domande riconvenzionali e (cosa ancor più complessa) replicare alle eventuali ulteriori richieste istruttorie della controparte, in forma diretta e contraria.

I Giudici Istruttori dovrebbero poi aver approfondito e studiato gli atti prima dell'udienza di prima comparizione, conoscendo da subito la natura e i termini della controversia ed essere pronti a dirigere la discussione, nello specifico e in dettaglio, in modo da poter decidere immediatamente, se sollecitati dalle parti, se concedere o meno un contraddittorio ulteriore per la precisazione delle domande introduttive e la formulazione delle istanze istruttorie.

Pertanto, se da un lato con l'introduzione di un concreto rischio di sbarramento, tutte le immotivate e/o (il più delle volte) dilatorie richieste di concessione dei termini ex 183 c.p.c. potrebbero essere arrestate e scongiurate a vantaggio di un più celere processo, dall'altro, la potenziale concentrazione della trattazione del processo nella sola prima udienza potrebbe comportare il rischio di sacrificare altri e superiori principi, quali il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti nel processo.